



## TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE

PRESIDENZA

Prov. n. 33

Si dispone la trasmissione dell'allegato "regolamento per il deposito telematico delle negoziazioni assistite per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio", sottoscritto in data odierna, per opportuna conoscenza, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte d'Appello, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Lecce, al Consiglio Giudiziario del distretto di Lecce, al Direttore del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, al Prefetto di Lecce, nonché all'UDI ed al C.I.S.I.A. di Lecce, nonché la pubblicazione sul sito del Tribunale di Lecce.

Lecce, li 16 aprile 2020

Il Presidente f.f. del Tribunale

Anna Rita Pesce

Prot. n. 1659

Lece 16 Aprile 2020

**REGOLAMENTO PER IL DEPOSITO TELEMATICO DELLE NEGOZIAZIONI ASSISTITE PER LE SOLUZIONI CONSENSUALI DI SEPARAZIONE PERSONALE, DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI O DI SCIoglimento DEL MATRIMONIO, DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO.**

Tra il **Presidente f.f. del Tribunale di Lecce dott.ssa Anna Rita Pasca**, il **Procuratore della Repubblica dott. Leonardo Leone de Castris**, il **Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, avv. Antonio De Mauro**

- Premesso che appare necessario adottare, nel rispetto delle misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica, soluzioni che consentano lo svolgimento dell'attività professionale, giudiziale e stragiudiziale, nella trattazione degli affari che richiedano interventi tempestivi;
- Che le procedure di negoziazione assistita in materia di separazione personale e di divorzio, possono risolvere situazioni conflittuali, regolamentando ad esempio, il diritto di visita, l'assegnazione della casa coniugale, l'obbligo di mantenimento, in maniera da dirimere o prevenire conflitti tra i coniugi;
- Che, nei limiti in cui sia consentito, è auspicabile il ricorso a modalità telematiche di trasmissione degli atti, al fine di evitare o limitare gli accessi agli uffici e i contatti ravvicinati tra le persone;

Ciò premesso

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

1. Durante il periodo di sospensione dell'attività giudiziale, così come prevista dai commi 1 e 2 dell'art.83 D.L. nr.18/2020 e dalle successive modifiche e/o integrazioni, la trasmissione, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, degli accordi di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, così come disciplinata dal comma 2 dell'art.6 del D.L. nr.132/2014, convertito in Legge nr.162/2014, deve essere eseguita in via telematica, attraverso invio via PEC all'indirizzo [procuratore.procura.lecce@giustiziacert.it](mailto:procuratore.procura.lecce@giustiziacert.it) dell'accordo di negoziazione e della convenzione di negoziazione, firmati dalle parti e dai difensori, questi ultimi anche con firma digitale, unitamente ai documenti indicati nel successivo punto 4, allegati in formato .pdf e con attestazione di conformità all'originale da parte di almeno uno dei difensori.
2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, il Procuratore della Repubblica, quando non ravvisa irregolarità, trasmette via PEC ad entrambi gli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3.
3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, il Procuratore della Repubblica quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza e trasmette il provvedimento di autorizzazione via PEC ad entrambi gli avvocati.


Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette via PEC, entro cinque giorni, all'indirizzo [presidente.tribunale.lecce@giustiziacert.it](mailto:presidente.tribunale.lecce@giustiziacert.it), al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

4. I documenti da allegare in formato .pdf unitamente all'accordo di negoziazione ed alla convenzione di negoziazione come indicato al punto 1, sono:
- Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio
  - Certificati anagrafici di residenza di entrambe le parti
  - Stato di famiglia di entrambe le parti
  - Dichiarazione dei redditi dell'ultimo triennio di entrambi
  - In caso di figli maggiorenni autosufficienti, la relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta da ciascun figlio

I documenti allegati devono essere accompagnati da attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da almeno uno degli avvocati patrocinanti.

Lecce, 16 aprile 2020

**Il Presidente f.f. del Tribunale di Lecce dott.ssa Anna Rita Pasca**



**Il Procuratore della Repubblica dott. Leonardo Leone De Castris**



**Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce prof. avv. Antonio De Mauro**

